

Voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano, in occasione delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale, nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito del territorio nazionale.

Nel periodo compreso fra **martedì 11 agosto e lunedì 31 agosto 2020**, l'elettore interessato deve far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora ed un recapito telefonico.

Deve, inoltre, essere corredata:

- di copia della tessera elettorale;

- **di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale (A.S.L.)**, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (**quindi non anteriore al 6 agosto 2020**), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

In allegato il **modello di richiesta del voto domiciliare**.